

ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STUDI LIGURI

STATUTO SOCIALE

Approvato con D.M. del 19 aprile 2000

dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali

in sostituzione dello statuto

D.C.P.S. n. 390 del 7 marzo 1947,

con le modifiche apportate dall'Assemblea dei Rappresentanti l'11/12/1999

per il riconoscimento dell'O.N.L.U.S.; dall'Assemblea dei Rappresentanti del 2 giugno 2003

per le modifiche degli articoli 6, 12 e 13 e l'abrogazione dell'articolo 30; dall'Assemblea dei

Rappresentanti del 5 giugno 2004 per le modifiche dell'articolo 13.

Art. 1 - L'ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STUDI LIGURI risulta dalla trasformazione dell'Ente "Museo Bicknell e Biblioteca Internazionale di Bordighera", eretto in Ente Morale (R.D. 16 aprile 1914, n. 646) nella tradizione della Società Storico-Archeologica Ingauna e Intemelja: ha personalità giuridica riconosciuta con D.C.P.S. 07/03/1947 n. 390, è Istituto culturale con finalità di ricerca e studio a struttura associativa, aperta con finalità socio-culturale non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.). Ha la sua sede in Bordighera, Via Romana n. 39 presso il Centro Nino Lamboglia - Museo Bicknell, cui fanno capo le Sezioni italiane, nonché le Sezioni di Francia e Spagna.

Art. 2 - L'Istituto intende perseguire esclusivamente finalità di cui al punto 9 lett. a) comma 1 art.10 del Dlgs. 460/97 attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

- di promuovere e realizzare gli studi relativi all'antica civiltà ligure ed alla sua tradizione attraverso i secoli, nonché ogni aspetto storico, archeologico, artistico, linguistico, etnografico e ambientale;
- di suscitare e coordinare la collaborazione scientifica internazionale intorno a tali studi;
- di stimolare a tal fine i rapporti e gli scambi culturali tra gli studiosi, gli Istituti e le Università del primitivo territorio ligure in Italia, Francia e Spagna;
- di promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico archeologico naturalistico, anche tramite l'attività editoriale e l'organizzazione e gestione di musei e biblioteche;
- di progettare, promuovere ed organizzare ricerche, scavi archeologici e subacquei, missioni scientifiche, e perseguire in proprio o con altri la salvaguardia e il recupero di monumenti, di opere d'arte, di beni culturali ed ambientali;
- di promuovere e organizzare corsi di lezioni e conferenze, seminari, congressi, di istituire borse di studio e di realizzare ogni altra iniziativa atta a favorire l'attività culturale.

DEI SOCI

Art. 3 - L'Istituto si compone di Soci suddivisi nelle seguenti categorie:

- Soci **Effettivi**;
- Soci **Sostenitori**;
- Soci **Onorari**;
- Soci **Benemeriti**

- **Effettivi** sono i soci che versano la quota stabilita anno per anno dall'Assemblea dei Rappresentanti su proposta del Consiglio Direttivo, hanno diritto al voto ed a partecipare a tutte le attività dell'Istituto. Riceveranno gratuitamente, a scelta, una delle riviste editate dall'Istituto.

- **Sostenitori** possono essere:

a) **Persone fisiche** che versano la quota stabilita anno per anno dall'Assemblea dei Rappresentanti su proposta del Consiglio Direttivo; hanno diritto al voto ed a partecipare a tutte le attività dell'Istituto. Riceveranno gratuitamente tutte le riviste editate dall'Istituto.

b) **Enti**: assumono la figura di soci sostenitori quegli Enti che aderendo partecipano anche al finanziamento ordinario dell'attività dell'Istituto; essi congiuntamente eleggono un membro rispettivamente nell'Assemblea dei Rappresentanti e nel Consiglio Direttivo. Riceveranno tutte le pubblicazioni editate dall'Istituto.

- **Onorari**: è qualifica che l'Assemblea dei Rappresentanti può concedere a coloro che per particolari meriti hanno contribuito alla diffusione della cultura.

- **Benemeriti**: è qualifica che l'Assemblea dei Rappresentanti può concedere a coloro, Enti o privati, che per elargizioni o lasciti o per altre benemeritenze abbiano contribuito all'incremento patrimoniale e allo sviluppo dell'Istituto.

DEL PATRIMONIO

Art. 4 - Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Istituto;
- b) da contribuzioni, donazioni, lasciti, sovvenzioni da parte di persone fisiche o Enti elargiti con la specifica destinazione di incrementare il patrimonio;
- c) da eventuali eccedenze di bilancio destinate ad incrementare il patrimonio.

Art. 5 – Per il raggiungimento dei propri scopi l'Istituto dispone:

- a) delle quote sociali;
- b) delle oblazioni volontarie dei soci;
- c) di sovvenzioni e contributi elargiti da privati o Enti;
- d) dai proventi delle iniziative promosse dall'Istituto.

DELLE SEZIONI

Art. 6 - I soci appartenenti ad una entità territoriale ove si formi un nucleo di attività autonoma possono costituirsi in Sezioni dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri, con un numero minimo di 25 soci effettivi o sostenitori in regola con il pagamento della quota associativa.

La costituzione delle Sezioni è esaminata ed istruita dal Consiglio Direttivo e deliberata dall'Assemblea dei Rappresentanti.

Art. 7 - Le Sezioni dell'Istituto costituite e rette a norma del presente articolo e dei successivi articoli 8, 9 e 10, sia in Italia, sia in Francia ed in Spagna, riuniscono di regola nel loro seno i soci che risiedono nel territorio a ciascuna assegnato dal regolamento della Sezione, ovvero soci che per libera scelta abbiano chiesto di appartenere a quella Sezione.

Art. 8 - Ogni Sezione avrà un regolamento votato dall'Assemblea generale dei propri soci in conformità alle norme generali dello Statuto, ed approvato dall'Assemblea dei Rappresentanti.

Art. 9 - Ogni Sezione è retta da un Comitato Direttivo, composto da un Presidente e da sei Membri, nonché dai componenti dell'Assemblea dei Rappresentanti eletti dall'Assemblea generale dei soci della Sezione.

L'elezione dei componenti del Comitato avverrà secondo le norme contenute nel Regolamento della Sezione. Il Comitato eleggerà, tra i suoi componenti il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Presidente ne ha la rappresentanza ed è responsabile a tutti gli effetti con gli altri membri del Comitato Direttivo della corretta gestione amministrativa della Sezione e di tutti gli atti deliberati, nonché degli adempimenti relativi.

Art. 10 - Le Sezioni fanno capo amministrativamente alla Sede Centrale dell'Istituto, cui compete il controllo dei programmi e dei movimenti contabili.

DELL'AMMINISTRAZIONE

Art. 11 - Sono organi dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri: l'Assemblea dei Rappresentanti, il Consiglio Direttivo, il Presidente, la Giunta Internazionale di Presidenza, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Provisori.

ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI

Art. 12 - L'**Assemblea dei Rappresentanti**, in quanto espressione delle Assemblee Generali dei soci iscritti presso le singole Sezioni, è l'organo sovrano dell'Istituto. Essa è costituita dalle rappresentanze delle Sezioni espresse nelle rispettive assemblee generali composte, per ciascuna Sezione, dal Presidente, rappresentante di diritto, e da un rappresentante eletto per ogni 50 soci effettivi e/o sostenitori iscritti in regola con il pagamento della quota associativa.

Se una sezione non abbia almeno 25 soci effettivi e/ o sostenitori in regola con il pagamento della quota associativa il Presidente potrà partecipare alle sedute dell'Assemblea dei Rappresentanti, ma senza diritto di voto.

Fanno parte di diritto dell'Assemblea il Presidente dell'Istituto, il Vicepresidente, i Copresidenti e il rappresentante degli Enti Sostenitori.

I componenti dell'Assemblea in caso di assenza possono delegare un altro membro. Ogni Rappresentante, sia di diritto che eletto, può ricevere non più di due deleghe.

Per le Sezioni rappresentate in Assemblea con un solo voto e quindi dal solo Presidente questi potrà delegare in sua vece il Vice Presidente della Sezione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dovrà essere formalmente invitato a partecipare alle sedute.

L'Assemblea dei Rappresentanti:

- a) discute e delibera sulle relazioni dell'attività sociale, determina gli indirizzi di politica generale e le direttive per l'azione da svolgere in relazione agli scopi istituzionali;

- b) elegge il Consiglio Direttivo, il Presidente italiano e due Copresidenti, uno francese e uno spagnolo, il Vicepresidente, italiano; il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri;
- c) nomina il Segretario Generale, il Segretario Amministrativo, il Direttore Scientifico, che potranno essere scelti anche al di fuori dei componenti dell'Assemblea dei Rappresentanti;
- d) approva i bilanci preventivi e consuntivi;
- e) esplica la funzione di vigilanza e di controllo operativo sulle attività degli altri Organi Amministrativi e Scientifici dell'Istituto;
- f) nomina i Soci Onorari e Benemeriti;
- g) stabilisce le quote di iscrizione all'Istituto e la parte di esse da assegnare eventualmente alle Sezioni;
- h) approva i Regolamenti dell'Istituto e delle Sezioni.

In seduta straordinaria:

- a) delibera le modifiche allo Statuto: in prima convocazione quando siano presenti i tre quarti dei Rappresentanti e sia raggiunto il voto favorevole dei due terzi dei votanti; in seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno della prima, quando siano presenti di persona o per delega i due terzi dei rappresentanti e sia raggiunto il voto favorevole dei due terzi dei votanti;
- b) delibera lo scioglimento dell'Istituto che non potrà essere effettuata se non dietro deliberazione di almeno tre quarti dei Rappresentanti aventi diritto al voto.

L'elezione dei membri dell'Assemblea dei Rappresentanti è comunicata al Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13 – Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Istituto, dai due Copresidenti, dal Vicepresidente, dal Segretario Generale, dal Segretario Amministrativo, dal Direttore Scientifico, da sei membri effettivi e tre supplenti da eleggersi dall'Assemblea dei Rappresentanti tra i Presidenti e i Rappresentanti eletti dalle Sezioni e da due membri effettivi e due supplenti da eleggersi dall'Assemblea dei Rappresentanti tra i Componenti della Commissione Scientifica su quattro nominativi dalla stessa proposti, nonché da un membro espresso dagli Enti sostenitori.

La nomina del Consiglio Direttivo è comunicata al Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

I componenti effettivi che non partecipino a tre riunioni consecutive, salvo giustificati motivi, saranno dichiarati decaduti e surrogati con i membri supplenti maggiormente votati dall'Assemblea dei Rappresentanti; a parità di voti prevale il più anziano di iscrizione all'Istituto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dovrà essere formalmente invitato a partecipare alle sedute.

Il Consiglio Direttivo - oltre a disimpegnare i compiti demandatigli dallo Statuto, dai Regolamenti e dall'Assemblea dei Rappresentanti - assolve le seguenti attribuzioni specifiche:

- a) delibera la convocazione dell'Assemblea dei Rappresentanti predisponendone l'ordine del giorno;
- b) imposta e tratta tutti i problemi di carattere generale e scientifico (art. 2);
- c) predispose i Regolamenti dell'Istituto e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Rappresentanti;
- d) esamina e istruisce formalmente i bilanci dell'Istituto e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Rappresentanti, corredandoli delle relazioni sull'attività e di quelle del Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria, con facoltà di deliberare ogni atto o negozio giuridico;
- f) costituisce, conferma, unifica e sopprime – quali organi tecnici centrali – commissioni ed altri organismi, e ne convoca eventualmente i presidenti alle proprie riunioni;
- g) nomina i membri dei Comitati di Redazione delle riviste che si riuniscono sotto la presidenza del Direttore Scientifico; nomina i Direttori Responsabili delle riviste;
- h) conferisce incarichi ed assume il personale degli uffici e degli Organi Centrali;
- i) provvede a tutti gli affari e gli atti che non siano specificatamente attinenti alla competenza della Assemblea dei Rappresentanti, al Presidente ovvero ad altri Organi dell'Istituto;
- l) nomina esperti per la Commissione Scientifica;
- m) nomina il Conservatore del Museo-Biblioteca C. Bicknell e i componenti della Commissione per la Biblioteca;
- n) autorizza le pubblicazioni edite con il nome dell'Istituto o con la qualifica di socio dell'Istituto.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando occorre o quando la convocazione sia richiesta da almeno quattro dei suoi componenti. Le riunioni sono valide quando vi sia la presenza della maggioranza dei suoi membri.

PRESIDENTE, COPRESIDENTE E GIUNTA INTERNAZIONALE

Art. 14 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e presiede l'Assemblea dei Rappresentanti. In caso di assenza o impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.

I Copresidenti rappresentano l'Istituto nell'ambito dei rispettivi Stati di appartenenza (Francia e Spagna).

Il Presidente e i due Copresidenti compongono la Giunta Internazionale di Presidenza che ha il compito di promuovere, in accordo con la Commissione Scientifica, l'attività internazionale dell'Istituto.

Il Presidente può conferire la rappresentanza dell'Istituto per singoli atti al Vicepresidente, ovvero anche ad uno dei Copresidenti; in questo caso, soltanto per il compimento di atti nello Stato di appartenenza dello stesso.

Al Presidente spetta l'obbligo di inviare al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, entro il mese di maggio, una relazione sull'attività culturale svolta dall'Istituto nell'anno precedente; dovrà inoltre inviare i bilanci preventivo e consuntivo entro un mese dall'approvazione.

SEGRETARIO GENERALE

Art. 15 - Il Segretario Generale redige i verbali dell'Assemblea dei Rappresentanti e del Consiglio Direttivo e li sottoscrive con il Presidente; dà attuazione alle delibere; tiene il collegamento con le Sezioni e con gli Enti Sostenitori; promuove l'immagine

dell'Istituto; tiene i collegamenti con gli Enti per la realizzazione di convenzioni e di affidamenti delegati; coordina amministrativamente il personale e propone la pianta organica sentito il Direttore Scientifico e il Segretario Amministrativo; tiene i contatti con il Segretario Amministrativo e con il Direttore Scientifico; relaziona al Presidente e al Consiglio Direttivo.

SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

Art. 16 – Il Segretario Amministrativo verifica la regolarità dei movimenti contabili della Sede Centrale e delle Sezioni; redige i bilanci; provvede alla regolare stesura dell'inventario dei beni mobili ed immobili ed è responsabile del patrimonio; mantiene i contatti con il Segretario Generale e con il Direttore Scientifico; relaziona al Presidente ed al Consiglio Direttivo.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 17 – Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea dei Rappresentanti; esercita il controllo finanziario e contabile della Sede Centrale e delle Sezioni, partecipa alle sedute dell'Assemblea dei Rappresentanti e del Consiglio Direttivo.

Il Collegio nomina, nel proprio seno, il Presidente.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 18 – Il Collegio dei Provir è costituito da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea dei Rappresentanti scelti tra i soci che per competenza giuridica e per doti morali siano ritenuti idonei a ricoprire la carica.

Il Collegio nomina, nel proprio seno, il Presidente.

Al Collegio è demandata la risoluzione di controversie che dovessero insorgere tra Soci e Soci e tra Soci e l'Istituto relativamente all'attività sociale.

DURATA DELLE CARICHE E DELLE NOMINE

Art. 19 – I membri dell'Assemblea dei Rappresentanti, del Consiglio Direttivo, della Commissione Scientifica, della Commissione per la Biblioteca, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Provir, il Presidente, i Copresidenti ed il Vicepresidente, durano in carica un triennio e possono essere rieletti.

Il Segretario Generale e il Segretario Amministrativo vengono nominati per un triennio e possono essere confermati.

Il Direttore Scientifico ed il Conservatore del Museo-Biblioteca vengono nominati per un quadriennio e possono essere confermati.

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA E DEL CONSIGLIO

Art. 20 – L'Assemblea dei Rappresentanti ed il Consiglio Direttivo si riuniscono presso la Sede in Bordighera o in casi particolari presso una Sezione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti; per la Assemblea dei Rappresentanti sono considerati presenti anche quelli che abbiano delegato un altro membro secondo Statuto.

Le adunanze dell'Assemblea dei Rappresentanti sono valide in prima convocazione se sia presente o rappresentata la maggioranza dei membri, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Partecipano all'Assemblea dei Rappresentanti il Segretario Generale, il Segretario Amministrativo e il Direttore Scientifico senza diritto di voto; possono votare nel caso che ne facciano parte quali rappresentanti delle Sezioni.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo ed in quelle che riguardano le loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto (art. 21 C.C.).

DELL'ATTIVITA' SCIENTIFICA

DIRETTORE SCIENTIFICO

Art. 21 – Il Direttore Scientifico è nominato, su proposta del Consiglio Direttivo, sentita la Commissione Scientifica, dall'Assemblea dei Rappresentanti.

Per la nomina o la conferma, l'Assemblea dei Rappresentanti dovrà deliberare apposita convenzione, proposta dal Consiglio Direttivo.

Presiede la Commissione Scientifica, la Commissione per la Biblioteca ed i Comitati di Redazione delle pubblicazioni; predispone e sottopone i programmi di attività scientifica a medio e lungo termine al Consiglio Direttivo, in rapporto e nel rispetto delle disponibilità di bilancio; riferisce inoltre al Presidente circa le iniziative a breve/brevissimo termine per le opportune valutazioni; sovrintende a tutta l'attività scientifica dell'Istituto eseguendo le delibere ed attenendosi agli indirizzi dell'Assemblea dei Rappresentanti e del Consiglio Direttivo e alle direttive della Commissione Scientifica; coordina il personale addetto al lavoro scientifico della Sede Centrale e delle Sezioni ed ha la responsabilità del buon andamento scientifico del complesso; agisce d'intesa con il Segretario Generale ed il Segretario Amministrativo nell'interesse dell'Istituto. Sarà coadiuvato dall'Assistente in pianta organica del personale.

COMMISSIONE SCIENTIFICA

Art. 22 – La Commissione Scientifica è organo centrale dell'Istituto specificatamente istituito per programmare e organizzare l'attività scientifica, tenuto conto delle disponibilità finanziarie, da proporre al Consiglio Direttivo.

Essa è costituita da studiosi rappresentanti di tutte le Sezioni, nominati dai rispettivi Comitati Direttivi, nonché da esperti nominati dal Consiglio Direttivo, anche tra i dipendenti.

La Commissione sarà dotata di apposito Regolamento.

VOLONTARIATO

Art. 23 – L'attività scientifica dell'Istituto si basa sull'attività svolta dalla Struttura Centrale e periferica e dall'opera volontaria dei soci, i quali partecipano alla vita delle Sezioni per il conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente.

BIBLIOTECA – MUSEO BICKNELL

Art. 24 – La Biblioteca dell'Istituto è formata dal fondo librario iniziale del Museo Clarence Bicknell e soprattutto dalle nuove accessioni, pervenute all'Istituto per acquisto, donazione e cambio con altri Enti culturali.

La Biblioteca – Museo è un centro di raccolta delle opere librarie di interesse storico, archeologico, artistico, naturalistico, relative in prevalenza alla cultura ligure e riveste grande interesse nazionale ed internazionale.

Le direttive per il funzionamento della Biblioteca verranno impartite dalla Commissione per la gestione della Biblioteca e saranno attuate dal Conservatore.

La Biblioteca – Museo Bicknell sarà dotata di apposito Regolamento.

DEL BILANCIO

Art. 25 – L'anno finanziario e sociale dell'Istituto coincide con l'anno civile e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

I documenti riassuntivi dell'andamento economico e finanziario della gestione dell'Ente sono costituiti dal Bilancio Preventivo approvato entro il mese di novembre e dal Rendiconto Consuntivo approvato entro il mese di aprile.

Con speciale regolamento verranno fissate le norme sulla tenuta della contabilità e per l'approvazione dei bilanci.

DEL PERSONALE

Art. 26 - Il personale dell'Istituto, sufficiente alle esigenze dell'equilibrato funzionamento della Sede Centrale e delle Sezioni, regolarmente inserito nella pianta organica, farà capo amministrativamente al Segretario Generale.

La pianta organica potrà essere definita ogni tre anni dall'Assemblea dei Rappresentanti, secondo le esigenze dell'Istituto e potrà essere modificata anche di anno in anno, in funzione della corretta conduzione economica dell'Ente. Ciò dovrà avvenire su proposta del Consiglio Direttivo e deliberato dall'Assemblea dei Rappresentanti.

L'Istituto potrà usufruire di personale a tempo determinato.

Potranno inoltre essere posti in atto contratti di collaborazione purché regolarmente coperti da finanziamento.

Art. 27 – DESTINAZIONE DEGLI UTILI, DELLE RISERVE, DEI FONDI DI GESTIONE E DEL CAPITALE.

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, le riserve, i fondi di gestione ed il capitale durante la vita dell'Istituto.

Art. 28 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI.

Lo scioglimento dell'Istituto è deliberato dall'Assemblea dei Rappresentanti che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

Art. 29 – SCIOGLIMENTO.

All'atto dello scioglimento è fatto obbligo all'Istituto di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità nell'ambito delle attività culturali, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

* * *